



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 73 del 13 Giugno 2014

Sanità - Bando medicina generale 2014 - 2017

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 23.05.2014, n. 435

Legge 401/2000, art. 3: approvazione Avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017 indetto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 10 marzo 2014. 4

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 23.05.2014, n. 435

Legge 401/2000, art. 3: approvazione Avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017 indetto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 10 marzo 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 29.12.2000, n. 401 recante "Norme sull'organizzazione del personale sanitario" ed in particolare l'art. 3 il quale prevede che "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al Corso universitario di Laurea prima del 31.12.1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai Corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi";

CONSIDERATO che alla Legge 401/2000 non ha fatto seguito alcuna normativa nazionale che abbia regolamentato in maniera più dettagliata e specifica l'ammissione in soprannumero ai Corsi di formazione specifica in medicina generale;

VISTO il D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. che disciplina i Corsi di formazione specifica in medicina generale ed abroga, fra gli altri, il D. Lgs. 256/1991, al quale viene fatto esplicito riferimento dalla L. 401/2000;

CONSIDERATO che il D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. prevede, all'art. 25, che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema;

VISTO il Decreto 7 marzo 2006 recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" che prevede, all'art. 1, che i bandi debbano contenere tutte le medesime disposizioni concordate tra le Regioni e le Province autonome e che i contingenti numerici, da ammettere annualmente al corso, sono determinati dalle Regioni e Province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e nei limiti concordati con il Ministero della Salute;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., ha approvato, con la D.G.R. n. 154 del 10 marzo 2014, il bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 20 medici al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2014/2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 34 Speciale Concorsi del 21.03.2014 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 29 aprile 2014;

ATTESO che le Regioni hanno ritenuto opportuno, al fine di dare risposta alle numerose richieste di ammissione in soprannumero ai sensi della L. 401/2000, procedere alla condivisione di uno schema di Avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero che individuasse, su tutto il territorio nazionale, criteri comuni per la determinazione del contingente numerico da ammettere, i requisiti da possedere per la presentazione della domanda nonché per la formulazione di una graduatoria regionale qualora il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti messi a bando;

DATO ATTO che:

- gli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome in sede di Commissione Salute del 22 marzo 2007 ed i Presidenti delle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007 hanno approvato, per l'anno 2007, il primo testo dell'Avviso in questione e contemporaneamente hanno disposto l'emanazione dello stesso da parte delle singole Regioni;

- in sede di Coordinamento interregionale del 01.02.2008 le Regioni hanno convenuto che l'Avviso pubblico per il soprannumero venisse emanato dalle Regioni che ne avessero esigenza, e che il punteggio assegnato per ogni titolo di servizio presentato é di punti 0,05 per mese e che il richiamo all'ACN della medicina generale é da considerarsi quale riferimento per l'individuazione completa delle attività nel campo della medicina generale e dell'area delle cure primarie;
- poiché l'art. 3 della L. 401/2000 non pone alcuna regolamentazione sui criteri, le modalità e i numeri da ammettere in soprannumero l'Avviso prevede, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di soprannumerari non superiore al 10% dei posti messi a concorso con il relativo bando di cui al D. Lgs. 368/1999;
- nel caso il numero delle domande presentate sia superiore al numero dei posti in soprannumero messi a concorso, è prevista la formazione di una graduatoria per titoli con riferimento anche ai criteri, previsti nell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale, per l'inserimento nelle graduatorie regionali di settore;
- la disciplina del Corso di formazione specifica in medicina generale per i medici ammessi in soprannumero è quella contenuta nel D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. e nel Decreto del Ministro della Salute 07.03.2006, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'Avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero, Allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

RITENUTO di emanare l' Avviso pubblico, per titoli, per l'ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2014/2017 della Regione Abruzzo, secondo lo schema di cui all' Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRECISATO che l'accesso in soprannumero al corso avverrà secondo le modalità previste nell'Avviso stesso che costituisce la disciplina di riferimento per l'attuazione dell'art. 3 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401;

CONSIDERATO che, essendo venti i posti messi a concorso nella Regione Abruzzo, il numero

massimo dei medici ammissibili in soprannumero, secondo i criteri stabiliti dall'Avviso di cui trattasi, (10% di 20), è pari a due;

EVIDENZIATO che la spesa derivante dall'attuazione del presente provvedimento, relativa alla copertura assicurativa INAIL dei soprannumerari ed al compenso da erogare in favore di due medici tutori di medicina generale, ammonta presuntivamente, per l'intera durata del Corso di formazione, ad € 8.700,00;

CONSIDERATO che la spesa quantificata in € 8.700,00 è finanziata con la quota del Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente con deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Abruzzo, con imputazione sul capitolo di spesa 81418 a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;

VISTO l'art. 3 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401;

VISTO il Decreto 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale";

VISTA la L. R. 14 settembre 1999, n. 77 ed in particolare l'art. 24;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica sulla regolarità tecnico-amministrativa nonché del Direttore Regionale sulla conformità del presente provvedimento alla normativa vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- **di approvare ed emanare**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 29.12.2000, n. 401, l'Avviso pubblico, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo agli anni 2014/2017, di n. 2 (due) medici, pari al 10% dei posti messi a concorso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 10 marzo 2014;
- **di dare atto** che i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi;
- **di dare atto** che la spesa di € 8.700,00 derivante dall'attuazione del presente provvedimento è finanziata con la quota del

Fondo Sanitario Nazionale a destinazione vincolata assegnata annualmente con deliberazione CIPE, su proposta del Ministero della Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione Abruzzo;

- **di stabilire** che alla liquidazione della suddetta spesa provvederà, con appositi atti, il Dirigente del competente Servizio "Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica" con imputazione sul capitolo di spesa 12.01.008-81418 del Bilancio regionale di competenza a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla del
 Circolare n. **435** del **23 MAG. 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

ALLEGATO 1)

AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE IN SOPRANNUMERO AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2014/2017.

Art. 1 contingente

1. E' indetto avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Abruzzo relativo agli anni 2014/2017, ai sensi della Legge 29.12.2000, n. 401, di n. 2 (due), pari al 10% del numero dei posti messi a concorso per il bando di medicina generale anno 2014/2017, laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corso universitario di laurea prima del 31.12.1991 e abilitati all'esercizio professionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al corso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza (trovarsi in una delle seguenti condizioni);
 - b) essere cittadino italiano;
 - c) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - d) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
 - e) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
 - f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
 - g) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);
2. Per l'ammissione al corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia, purché iscritti al corso universitario di laurea prima del 31.12.1991;
 - b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al corso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2, lett. c), prima della data di inizio del Corso.

Art. 3 domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla "Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica – Via Conte di Ruvo N° 74 – 65127 PESCARA" entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.



2. Non saranno considerate valide le domande spedite oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.
3. Sulla busta contenente la domanda, deve essere espressamente riportata l'indicazione: "contiene domanda di ammissione in soprannumero al corso di formazione in medicina generale". E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allegando una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e a pena di esclusione dall'avviso pubblico in argomento.
(La mancata dichiarazione di qualsiasi dato sotto richiesto sarà considerata quale requisito non posseduto).
 - a) Il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria;
 - d) di essersi iscritto/a al corso di laurea di medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991;
 - e) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito nonché la votazione;
 - f) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
 - g) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea);
 - h) di non avere presentato domanda di ammissione in soprannumero in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - i) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (*se si specificare quale*);il candidato dovrà inoltre dichiarare:
 - j) eventuali periodi svolti in attività nel campo delle cure primarie
 - k) Titolo di specializzazione o libera docenza in medicina generale o disciplina equipollente/ titolo di specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.
7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento d'identità in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.



8. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al corso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni d'indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.
9. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
11. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Abruzzo per le finalità di gestione del corso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure di ammissione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del corso o alla posizione giuridico economico del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4 ammissione al corso

1. Qualora il numero delle domande presentate sia superiore a due (stesso numero indicato all'art. 1 del bando), sarà formulata una graduatoria regionale in base ai seguenti titoli valutabili:

a)	diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode o 100/100 e 100/100 e lode;	p. 1,00
b)	diploma di laurea conseguito con voti da 105/110 a 109/110 o da 95/100 a 99/100;	p. 0,50
c)	diploma di laurea conseguito con voti da 100/110 a 104/110 o da 90/100 a 94/100;	p. 0,30
d)	attività nel campo delle cure primarie (incarico a tempo determinato di medico di assistenza primaria, di continuità assistenziale, di medicina dei servizi, di assistenza turistica e attività territoriali programmate). Per mese: (Da valutare secondo i criteri previsti dall'A.C.N. della medicina generale per la formazione delle graduatorie regionali);	p. 0,05
e)	specializzazione o libera docenza in discipline equipollenti o affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza;	p. 0,30
f)	anzianità d'iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri: per ogni anno d'iscrizione;	p. 0,01

2. In caso di parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e, infine, l'anzianità di laurea.
3. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.
4. Qualora un medico che ha diritto all'ammissione in soprannumero risulti vincitore del concorso per l'ammissione al corso, dovrà scegliere se frequentare il corso in soprannumero ~~senza borsa~~



di studio o come vincitore del concorso e quindi con borsa di studio, secondo le modalità e i termini che saranno comunicati dalla Regione Abruzzo.

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - a. esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - b. rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.
6. La graduatoria regionale dei soprannumerari potrà essere utilizzata fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dopo l'inizio del corso di formazione per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.
7. Entro tale limite la Regione Abruzzo provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 5 Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) il medico in formazione possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati, a giudizio della Regione.

Art. 6 Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione devono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Abruzzo.

Art. 7 Disciplina del corso - rinvio

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2014/2017 inizia entro il mese di novembre 2014, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e s.m.i., al Decreto del Ministro della Salute 07.03.2006 e al **Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2014/2017.**



(Scrivere a macchina o in stampatello compilando l'allegato in ogni sua parte)

(Allegato A)

RACCOMANDATA A.R.

Alla REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche della Salute
Via Conte Di Ruvo n. 74
65127 PESCARA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
(Cognome e Nome)

(provincia di _____) Stato _____ il _____

codice fiscale _____ e residente a

_____ (provincia di _____) in via/Piazza

_____ n. civico _____ c.a.p. _____,


telefono _____ cellulare _____,

CHIEDE

di essere ammesso/a in soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale relativo agli anni 2014/2017, di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., indetto da codesta Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 10 marzo 2014.

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino di Stato membro dell'Unione Europea (*indicare la cittadinanza di Stato membro dell'UE*) _____
2. di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (*indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea e la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 1, art. 38, D.Lgs. 165/2001*);
3. di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal comma 3-bis dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001 (cittadinanza di Paese non UE e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure, titolarità di status di rifugiato politico oppure titolarità dello status di protezione sussidiaria); (*indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'Unione Europea e la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 3-bis, art. 38, D.Lgs. 165/2001*) .
4. di essersi iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico _____ (*prima del 31/12/1991*);
5. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _____ con la (*gg/mm/anno*) presso l'Università di _____ con la votazione di _____ (specificare se il voto è espresso su base 110 o su base 100)



dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;

d) servizio effettivo nella medicina dei servizi (ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività punti 0,05):

dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;

e) servizio effettivo nelle attività territoriali programmate (ogni mese ragguagliato a 52 ore di attività punti 0,05):


dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ ore _____ presso Azienda USL
 _____;

f) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende (per ciascun mese complessivo p. 0,05)

dal _____ al _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ presso Azienda USL
 _____;
 dal _____ al _____ presso Azienda USL
 _____;

10. di essere/non essere in possesso della specializzazione o libera docenza in medicina generale o disciplina equipollente o di essere/ non essere in possesso di specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella della medicina generale:

Specializzazione/libera docenza in _____ conseguita
 presso l'Università degli Studi di _____ in data _____



Specializzazione/libera docenza in _____ conseguita presso l'Università degli Studi di _____ in data _____;

11. di essere/ non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (*se si indicare quale*) _____;

12. di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 e in particolare:

(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente avviso.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefonico/cellulare):

città _____ (provincia di _____) in via/Piazza _____

_____ n. civico _____ c.a.p. _____, telefono

_____ cellulare _____,

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Abruzzo al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Abruzzo unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore.



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it